

## Statuto

### DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

#### **Art. 1 Denominazione.**

1.1 È costituita una società per azioni denominata "Fondo Italiano d'Investimento Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni" e, in forma abbreviata: "Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A."

#### **Art. 2 Sede.**

2.1 La società ha sede legale in Milano.

2.2 L'organo amministrativo può istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza ed unità locali, sia in Italia che all'estero, nel rispetto della normativa vigente, nonché trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

#### **Art. 3 Oggetto sociale.**

3.1 La società ha per oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la gestione del patrimonio di uno o più fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso per il supporto allo sviluppo delle imprese, e la gestione dei relativi rischi. A tal fine la società provvede alla promozione, istituzione ed organizzazione di fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso. Nell'ambito del servizio di gestione collettiva del risparmio, la società amministra i rapporti con i partecipanti a ciascun fondo, gestisce il patrimonio di ciascun fondo di propria istituzione, provvede, nell'interesse dei partecipanti, agli investimenti, alle alienazioni e alle negoziazioni, all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli e di ogni altro diritto compreso nei fondi comuni da essa gestiti; provvede alla distribuzione dei proventi e ad ogni altra attività di gestione, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili, dal regolamento di ciascun fondo e dalle competenti Autorità. Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre sottoscrivere quote di fondi di propria o altrui istituzione.

3.2 La società ha altresì per oggetto la prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di clienti professionali, tra cui fondi pensione.

3.3 La società può altresì svolgere ogni e qualsiasi attività consentita alle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi di investimento mobiliare di tipo chiuso dalla normativa vigente in materia.

3.4 La società può altresì svolgere tutte le attività necessarie, connesse o strumentali, o comunque idonee alla realizzazione delle finalità previste nel

presente statuto, consentite dalla normativa vigente e che non siano soggette a riserva di legge.

#### **Art. 4 Durata.**

4.1 La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere ulteriormente prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

4.2 Non spetta il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società.

#### **Art. 5 Domicilio dei soci.**

5.1 Il domicilio dei soci, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica od altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società, sono quelli che risultano dal libro soci della società e che siano stati a tal fine comunicati in qualunque forma dagli interessati.

5.2 La qualità di socio comporta adesione allo statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei soci adottate in conformità alla legge ed al presente statuto, anche se anteriori all'acquisto di tale qualità.

### **CAPITALE, AZIONI**

#### **Art. 6 Capitale.**

6.1 Il capitale sociale è pari ad Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), suddiviso in numero 4.000.000 (quattromilioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) cadauna.

6.2 I conferimenti possono essere effettuati anche in natura se ed in quanto compatibili con l'oggetto sociale della società.

6.3 La società può acquisire dai soci versamenti, anche senza obbligo di rimborso, e finanziamenti sia onerosi che gratuiti, nel rispetto delle normative vigenti.

#### **Art. 7 Azioni.**

7.1 Le azioni sono rappresentate da titoli o certificati azionari nominativi e conferiscono ai titolari uguali diritti; ciascuna azione attribuisce il diritto ad un voto.

7.2 L'Assemblea dei soci può deliberare di aumentare il capitale sociale anche mediante l'emissione di categorie di azioni fornite di particolari diritti diversi da quelle in circolazione, determinandone di volta in volta il contenuto nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

7.3 Tutte le azioni sono rappresentate da titoli materialmente emessi. La società può adottare le diverse tecniche di rappresentazione, legittimazione e circolazione previste dalla normativa pro tempore vigente.

7.4 Le azioni non possono essere date in pegno, usufrutto o comunque costituite in garanzia o assoggettate ad altro vincolo di natura reale, con

attribuzione del diritto di voto a colui a favore del quale sia stato costituito il vincolo.

#### **Art. 8 Limiti al trasferimento delle azioni.**

8.1 Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi, nel rispetto di quanto previsto dai seguenti articoli.

8.2 È escluso il diritto di recesso in favore dei soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

#### **Art. 9 Diritto di prelazione.**

9.1 Il socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su azioni di nuova emissione connessi alle stesse, dovrà preventivamente offrirli in prelazione agli altri soci con le modalità previste dalle disposizioni di cui infra. La prelazione opera anche in caso di trasferimenti tra soci.

9.2 Il socio che intenda trasferire la propria partecipazione dovrà darne immediatamente comunicazione agli altri soci, al domicilio risultante dal libro soci e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di amministrazione della società, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'offerta in prelazione delle azioni, l'indicazione del prezzo di trasferimento e delle principali condizioni economiche e contrattuali del trasferimento, nonché le generalità complete del prospettato cessionario in caso di mancato esercizio della prelazione. Resta peraltro inteso che il prospettato cessionario dovrà essere in ogni caso in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalle norme di legge e regolamentari per i titolari di partecipazioni in società di gestione del risparmio.

9.3 Il socio che intenda esercitare la prelazione dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al socio cedente e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di amministrazione della società, contenente la dichiarazione di voler acquistare le azioni oggetto di trasferimento ai medesimi termini e condizioni di cui alla comunicazione di offerta in prelazione, nel termine di decadenza di 30 (trenta) giorni liberi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente paragrafo 9.2.

9.4 Ciascun socio potrà esercitare la prelazione esclusivamente per l'intera partecipazione oggetto di trasferimento. Ove più soci esercitino il diritto di prelazione, ciascuno di essi acquisterà le azioni oggetto di trasferimento in proporzione alle azioni possedute.

9.5 Qualora nessuno dei soci abbia esercitato il diritto di prelazione, il socio alienante potrà liberamente trasferire le azioni al prospettato cessionario alle condizioni già comunicate nell'offerta in prelazione. Nel caso in cui la prelazione non sia esercitata per l'intero, il socio alienante sarà libero di trasferire ugualmente a terzi tutte le azioni oggetto del prospettato trasferimento<sup>1</sup>. Resta inteso che la sottoscrizione di accordi vincolanti relativi al trasferimento dovrà in ogni caso intervenire entro 60 (sessanta) giorni liberi dalla scadenza del termine

---

<sup>1</sup> Nota: affinamento tecnico volta a chiarire meglio il meccanismo previsto dalla clausola.

di cui al paragrafo 9.3 che precede (ovvero, ricorrendone i presupposti, entro 30 (trenta) giorni liberi dalla determinazione del valore corrente di mercato delle azioni ai sensi del successivo paragrafo 9.6). Decorso inutilmente il suddetto termine, tornerà ad operare il diritto di prelazione in favore degli altri soci.

9.6 Nel caso in cui per il trasferimento della partecipazione non sia previsto un corrispettivo, ovvero quest'ultimo non sia integralmente in denaro, il prezzo al quale i soci potranno acquistare le azioni loro offerte in prelazione sarà pari al valore corrente di mercato, determinato da un arbitratore indipendente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1349 e 1473 del codice civile, scelto tra primarie istituzioni finanziarie o società di revisione. L'arbitratore sarà nominato dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di amministrazione da adottarsi con maggioranza qualificata (i) dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri in carica ovvero, (ii) di 7 amministratori su 13, nel caso in cui la proposta debba essere fatta successivamente alla prima nomina assembleare dell'intero Consiglio di amministrazione dopo la data di entrata in vigore del presente statuto, e procederà alla valutazione in applicazione di criteri e principi chiari e rigorosi individuati nell'ambito del mandato dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di amministrazione, con le medesime modalità richieste per la nomina. L'arbitratore assumerà la propria determinazione entro 60 (sessanta) giorni lavorativi successivi all'accettazione dell'incarico; la decisione assunta dall'arbitratore sarà comunicata a ciascun socio e sarà definitiva e vincolante per i soci; tale decisione non potrà essere impugnata salvo nel caso di dolo o colpa grave dell'arbitratore. Il socio che intenda esercitare il diritto di prelazione dovrà trasmettere al socio cedente la comunicazione di esercizio entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della determinazione dell'arbitratore. Gli onorari e le spese dell'arbitratore saranno corrisposti da ciascun socio in proporzione alla propria partecipazione nella società.

9.7 Ai fini del presente Art. 9, per "trasferimento" si intende qualsiasi atto o negozio, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, volontario o coattivo (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, vendita, cessione in blocco, conferimento in natura, donazione, permuta, riporto, conferimento in società, costituzione in pegno, *cessio bonorum*, vendita con patto di riscatto, riporto, negozi di prestito titoli o qualunque altro accordo, anche transitorio o a termine, ivi compresi espressamente *swap* e altri contratti derivati su titoli, ovvero operazioni di fusione, scissione o altro), in forza del quale si consegue, in via diretta o indiretta, il risultato di vendere, alienare, trasferire o comunque disporre della titolarità di, ovvero di costituire diritti reali di godimento e/o di garanzia su, azioni, titoli, obbligazioni e/o strumenti finanziari di qualunque natura (inclusi i diritti di opzione di acquisto o di vendita su tali strumenti) eventualmente rappresentativi del o comunque insistenti sul capitale della società.

9.8 Anche in deroga a quanto precede, è escluso il diritto di prelazione in caso di trasferimento, diretto o indiretto, di azioni della società tra il socio e la persona fisica o giuridica che, direttamente o indirettamente, esercita il controllo su tale socio, ovvero la persona giuridica che, direttamente o indirettamente, è

da tale socio controllata ovvero è soggetta a controllo comune con detto socio, purché, all'atto del trasferimento, il socio trasferente si impegni a riacquistare la partecipazione trasferita nell'eventualità in cui, per qualsiasi ragione, venga meno il suddetto rapporto di controllo. Ai fini del presente articolo 9.8 per "controllo" si intende il controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1, cod. civ..

#### **Art. 10 Recesso.**

10.1 Il diritto di recesso spetta ai soci in tutti i casi in cui sia inderogabilmente previsto dalla legge e potrà essere esercitato secondo i termini e le modalità indicati dall'art. 2347bis del codice civile.

10.2 Ai fini della liquidazione del valore delle azioni del socio recedente e della procedura di liquidazione, trovano applicazione le previsioni di cui agli artt. 2437ter e 2437quater del codice civile.

#### **Art. 11 Patrimonio dei fondi.**

11.1 Ciascun fondo comune di investimento o comparto di fondi istituito e/o gestito dalla società costituisce patrimonio autonomo, distinto, a tutti gli effetti, dal patrimonio della società, da quello dei partecipanti ai fondi e da ogni altro fondo gestito dalla società.

11.2 Sui fondi gestiti dalla società non sono ammesse azioni dei creditori della società; le azioni dei creditori dei singoli partecipanti sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione degli stessi.

### **ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 12 Organi sociali.**

12.1 Sono organi sociali della società, fermo quanto previsto nell'art. 25.3:

- (a) l'Assemblea dei soci;
- (b) il Consiglio di amministrazione;
- (c) il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- (d) il Comitato esecutivo;
- (e) l'Amministratore delegato;
- (f) il Collegio sindacale.

12.2 Ai componenti degli organi sociali si applicano, in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, le norme di legge, regolamentari e di vigilanza vigenti di tempo in tempo.

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Art. 13 Assemblea dei soci.**

13.1 L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge ed è convocata per deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e/o dal presente statuto.

13.2 L'Assemblea ordinaria, ferme restando le proprie competenze a

determinare i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva, nei tempi e nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari:

- (a) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore del Consiglio di amministrazione (ivi incluso l'Amministratore Delegato ed il Comitato esecutivo), del Collegio sindacale e del personale;
- (b) i piani basati su strumenti finanziari (es. *stock-option*);
- (c) i criteri per la determinazione del compenso da riconoscere in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata dalla carica (c.d. *golden parachute*), ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

#### **Art. 14 Convocazione dell'Assemblea dei soci.**

14.1 L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione previa delibera del Consiglio di amministrazione, ovvero su richiesta dei soci nei casi previsti dalla legge. Le Assemblee si svolgono di regola presso la sede sociale della società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

14.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e deve essere inviato ai soci, agli amministratori ed ai sindaci all'indirizzo da quest'ultimi comunicato alla società, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero anche via telefax, tramite posta elettronica, o mediante altro mezzo che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni liberi prima di quello previsto per la riunione, ovvero, nell'ipotesi prevista dal paragrafo 17.3 che segue, almeno 18 (diciotto) giorni liberi prima di quello previsto per la riunione.

14.3 In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'Assemblea dei soci si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea dei soci la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga adeguatamente informato. In ogni caso, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

#### **Art. 15 Costituzione dell'Assemblea dei soci e validità delle deliberazioni.**

15.1 L'Assemblea dei soci, in sede ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera in conformità con le disposizioni di legge. In sede straordinaria, l'Assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, fatta eccezione per le seguenti materie, per le quali, sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea dei soci delibera validamente

con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) + 1 (una) azione del capitale sociale:

- (a) modifiche dello statuto della società (diverse da adeguamento dello statuto a disposizioni normative e regolamentari), e
- (b) operazioni di fusione e scissione della società.

15.2 Hanno diritto di intervento nell'Assemblea dei soci coloro ai quali spetta il diritto di voto.

15.3 I soci hanno diritto di farsi rappresentare nell'Assemblea dei soci in conformità con le disposizioni di legge, anche mediante delega elettronica. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole Assemblee, salvo si tratti di procura generale, e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo ovvero a dipendenti della società e di sue controllate, né a queste ultime.

15.4 La partecipazione all'Assemblea dei soci può avvenire anche a mezzo di collegamento in audio o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In particolare, sarà necessario che siano applicate le modalità di svolgimento dell'Assemblea dei soci e di esercizio del diritto di voto che seguono:

- (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea dei soci, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) le modalità per il collegamento da remoto e/o i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea dei soci si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti sia il Presidente che il soggetto verbalizzante.

Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 15.4, primo comma e punti (a), (b) (c), (d), la partecipazione all'Assemblea dei soci può avvenire anche in caso di totalità dei partecipanti alla riunione a mezzo di collegamento in audio o video conferenza, ivi compreso il Presidente, fermo restando altresì, che qualora il verbale della riunione assembleare venga redatto successivamente alla riunione Assembleare medesima, con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario (oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica), l'Assemblea dei soci si riterrà svolta nel luogo ove sarà presente anche il solo Segretario verbalizzante.

#### **Art. 16 Presidenza dell'Assemblea dei soci.**

16.1 L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, perdurante inerzia o impedimento, da chi ne fa le veci; in caso di assenza, perdurante inerzia o impedimento anche di quest'ultimo, dalla persona designata con il voto della maggioranza dei presenti.

16.2 Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea dei soci, accerta l'identità e la legittimazione al voto dei presenti, regola la discussione, stabilisce l'ordine e le modalità per la votazione (con esclusione del voto segreto), accerta i risultati delle votazioni e ne proclama il risultato, dandone conto nel verbale.

16.3 Qualora il verbale non sia redatto dal notaio, le funzioni di segretario vengono affidate al segretario del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, alla persona, anche non socio, designata con il voto della maggioranza dei presenti.

16.4 Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono constare da verbale firmato dal Presidente e dal segretario o dal notaio, fermo restando quanto previsto nel paragrafo 15.4 ultimo comma. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea dei soci e riportare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno. Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti. Nel verbale devono essere trascritte o riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni eventualmente rese con riferimento alle materie all'ordine del giorno.

16.5 È in facoltà del segretario del Consiglio di amministrazione rilasciare estratti del verbale dell'Assemblea dei soci, salvo che lo stesso non sia stato redatto da un notaio.

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PRESIDENTE - COMITATO ESECUTIVO - COMITATI TECNICI**

#### **Art. 17 Consiglio di amministrazione.**

17.1 Fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 17.10, che troverà applicazione a decorrere dalla prima nomina assembleare dell'intero Consiglio di amministrazione successivamente alla data di entrata in vigore del presente statuto, la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 11 (undici) consiglieri nominati dall'Assemblea dei soci, che provvede altresì a determinarne il compenso in conformità con le previsioni del presente statuto, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

17.2 I componenti del Consiglio di amministrazione devono possedere e mantenere i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Almeno 2 (due) consiglieri, o comunque un numero adeguato di consiglieri, deve essere scelto dall'Assemblea dei soci tra persone in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In particolare, si considera indipendente il consigliere non munito di deleghe

operative nella società, il quale contemporaneamente:

(a) non intrattiene significativi rapporti di affari o professionali, né ha o ha avuto, nei precedenti tre esercizi, un rapporto di lavoro subordinato con la società, con società controllanti o con società da questa controllate, ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, né con gli amministratori muniti di deleghe;

(b) non fa parte del nucleo familiare degli amministratori in possesso di deleghe, dell'azionista o di uno degli azionisti del gruppo di controllo, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti e affini entro il quarto grado;

(c) non è titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni superiori al 5% del capitale con diritto di voto della società, né aderisce a patti parasociali aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio del controllo sulla società.

I consiglieri indipendenti possiedono professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica all'interno del Consiglio di amministrazione e tali da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà all'interno dello stesso organo. Il possesso dei requisiti di indipendenza come sopra indicati è valutato dal Consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione successiva alla nomina del consigliere interessato e, in ogni caso, è verificato dallo stesso Consiglio di amministrazione con periodicità annuale. La perdita dei requisiti di indipendenza come sopra indicati determina la decadenza automatica dalla carica.

17.3 Salvo diversa delibera dell'Assemblea dei soci assunta all'unanimità degli aventi diritto di voto, alla nomina del Consiglio di amministrazione si procede, mediante voto di lista, con le seguenti modalità:

(a) hanno diritto di presentare una lista tanti soci che rappresentino, disgiuntamente o cumulativamente, almeno il 10% (dieci per cento) del capitale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto della società. Ciascuna lista deve contenere una rosa di almeno 3 (tre) candidati, ordinati secondo una numerazione progressiva, e di cui almeno 1 (un) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti ai sensi di legge e del presente statuto, e deve essere depositata presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei consiglieri, unitamente all'indicazione dei soci che hanno presentato la lista e della partecipazione complessivamente detenuta dagli stessi, nonché ad una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e ad una dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di legge, regolamentari e/o di vigilanza e statutarie applicabili;

(b) ciascun socio può presentare e votare, anche se per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, una ed una sola lista; ciascun candidato può essere incluso in una ed una sola lista, a pena di ineleggibilità;

(c) i consiglieri sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti: a tal fine, i voti ottenuti da ciascuna lista presentata sono divisi progressivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente

ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in essa previsto. I quozienti attribuiti ai candidati delle liste presentate sono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato ancora espresso alcun consigliere, o il numero minore di consiglieri; nel caso in cui da tutte le liste sia stato tratto il medesimo numero di consiglieri, risulta eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti e di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, e risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti;

(d) qualora al termine delle votazioni non risultino eletti in numero sufficiente consiglieri aventi i requisiti di indipendenza richiesti ai sensi di legge e del presente statuto, si procederà ad escludere il candidato che abbia riportato il quoziente più basso e, in sua sostituzione, sarà nominato il candidato successivo avente i requisiti richiesti, tratto dalla medesima lista del candidato escluso; la procedura sarà ripetuta sino al raggiungimento del numero di consiglieri da eleggere. In tutti i casi in cui non sia possibile conseguire tale risultato, l'Assemblea dei soci provvede direttamente, mediante deliberazione adottata a maggioranza semplice dei voti;

(e) qualora al termine delle votazioni non risulti eletto un numero di consiglieri pari a quello previsto dal precedente paragrafo 17.1, i consiglieri necessari per completare il consiglio sono nominati dall'assemblea stessa mediante votazione a maggioranza assoluta dei presenti, senza voto di lista.

17.4 Il Consiglio di amministrazione rimane in carica per 3 (tre) esercizi; i suoi componenti decadono alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili, anche più volte. In ogni caso, la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento nel quale il Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

17.5 In caso di cessazione di uno o più amministratori, per qualsiasi causa, si provvede ai sensi di legge, previa designazione del sostituto da parte del socio dalla cui lista è stato tratto l'amministratore cessato, fatta precisazione che, qualora la lista sia stata presentata congiuntamente da più soci, tale designazione è effettuata dal socio che tra di essi detiene il maggior numero di azioni ovvero, in caso di più soci con partecipazioni paritetiche, dai soci stessi congiuntamente. In caso di cessazione di un amministratore indipendente, qualora necessario per garantire il numero minimo di amministratori indipendenti di cui all'articolo 17.2, il sostituto dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti ai sensi di legge e del presente statuto. Se, nel corso dell'esercizio, viene a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei consiglieri in carica, il Consiglio di amministrazione si riterrà decaduto per l'intero. In tal caso, il Presidente del Collegio sindacale deve convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

17.6 Qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, il Consiglio di

amministrazione elegge al suo interno un Presidente, che rimane in carica per la stessa durata prevista per il Consiglio di amministrazione ed è rieleggibile, anche più di una volta.

17.7 Il Consiglio di amministrazione può nominare un segretario, scelto anche al di fuori dei suoi componenti, il quale assiste ai lavori del Consiglio di amministrazione e provvede alla redazione ed alla conservazione dei verbali.

17.8 È in facoltà del segretario del Consiglio di amministrazione rilasciare estratti del verbale del Consiglio di amministrazione.

17.9 Il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone ruoli e aree di competenza.

17.10 Ferme tutte le altre previsioni del presente Art. 17, in parziale deroga a quanto previsto al paragrafo 17.1, a decorrere dalla prima nomina assembleare dell'intero Consiglio di amministrazione successivamente alla data di entrata in vigore del presente statuto, la società sarà amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 13 (tredici) consiglieri.

#### **Art. 18 Poteri del Consiglio di amministrazione.**

18.1 Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società e può compiere tutti gli atti necessari od opportuni ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, fatti salvi i poteri che per legge o per statuto sono riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci.

18.2 Il Consiglio di amministrazione può adottare un regolamento avente ad oggetto le modalità di funzionamento e le competenze dello stesso Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle previsioni di legge e dello statuto.

18.3 Spettano alla competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione, tra l'altro, i seguenti poteri, delegabili, ad esclusione delle materie di cui alle successive lettere (k), (l) (con riferimento alla nomina e revoca del Comitato Esecutivo e alla determinazione dei poteri di quest'ultimo) ed (m), solo al Comitato esecutivo eventualmente istituito al suo interno ai sensi del successivo Art. 24:

(a) istituire fondi comuni di investimento o modificare quelli esistenti, approvandone i relativi regolamenti e/o le eventuali modifiche agli stessi nonché decidere l'assunzione della gestione di fondi istituiti da terzi;

(b) determinare gli obiettivi e le strategie di indirizzo generale della gestione della società;

(c) determinare le politiche di investimento, nonché le priorità settoriali o di *target* e *l'asset allocation* strategica di ciascun fondo istituito o gestito dalla società;

(d) determinare il *business plan* ed il *budget* annuale di spesa della società;

(e) approvare, per ciascun fondo istituito e/o gestito dalla società, le proposte di investimento o disinvestimento in quote o comparti di fondi gestiti da terzi, nonché i relativi criteri di eleggibilità, nel rispetto dei limiti previsti dalle

vigenti disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza, nonché dal regolamento di ciascun fondo;

(f) approvare operazioni di investimento o disinvestimento dei beni in cui è investito il patrimonio di ciascun fondo gestito dalla società, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza, nonché dal regolamento di ciascun fondo, per importi superiori ad Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00) per singola operazione, salvo quanto indicato al successivo paragrafo 18.4;

(g) approvare e riesaminare periodicamente i processi di investimento e di gestione dei rischi dei fondi gestiti e verificarne periodicamente l'adeguatezza;

(h) determinare l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, con particolare riferimento al controllo dei rischi e all'adeguatezza del sistema di controlli interni;

(h-bis) valutare che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo ed efficace;

(i) approvare e modificare la normativa, i regolamenti e le condizioni generali riguardanti l'inquadramento e i rapporti di lavoro con la società, ivi compresi espressamente i regolamenti relativi all'assunzione ed alle condizioni di impiego del personale dipendente;

(i-bis) definire le politiche di remunerazione e incentivazione degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo, e del personale, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, assicurando che esse siano coerenti con le scelte della società in termini di assunzione dei rischi, strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto di governo societario e dei controlli interni;

(i-ter) riesaminare, con periodicità annuale, la politica di remunerazione di cui alla lettera (i-bis) che precede;

(j) determinare le linee di gestione nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli e le relative caratteristiche, nonché definire le priorità di target e l'allocazione corretta e trasparente delle risorse dei fondi pensioni il cui patrimonio è gestito dalla società;

(k) nominare e revocare l'Amministratore Delegato, determinandone i poteri;

(l) nominare e revocare il Comitato esecutivo, determinandone i poteri, nonché nominare e revocare eventuali comitati in conformità con quanto previsto dallo statuto;

(m) nominare e revocare il Direttore Generale, determinandone i poteri ed i relativi compensi;

(n) nominare e revocare le cosiddette prime linee della struttura dirigenziale della società;

(o) approvare, per ciascun fondo istituito o gestito dalla società, le scritture contabili richieste ai sensi delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza applicabili;

(p) predisporre i progetti di fusione e di scissione e formulare proposte di aumento di capitale all'Assemblea dei soci;

(q) deliberare in merito a qualunque operazione dismissiva che comporti una riduzione del patrimonio netto della società di oltre un terzo.

18.4 Il Consiglio di amministrazione, con riferimento a nuovi fondi istituiti e gestiti dalla società con delibere consiliari successive al giorno 1 gennaio 2020 ed aventi ad oggetto prevalentemente strumenti finanziari ammessi a negoziazione o negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, anche in deroga a quanto previsto al paragrafo 18.3, lettera (f), può delegare l'Amministratore Delegato ad assumere le determinazioni relative alle operazioni di investimento o disinvestimento dei beni in cui è investito il patrimonio dei fondi ed all'esercizio dei relativi diritti approvate da parte del Comitato di Investimento di cui al successivo paragrafo 25.4 nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza, nonché dal regolamento del fondo medesimo - fermo restando in capo al Consiglio di Amministrazione, il potere di determinare le politiche di investimento, le priorità settoriali o di *target*, nonché l'*asset allocation* strategica del fondo medesimo, da definire su base almeno trimestrale, al fine dell'esecuzione delle predette operazioni di investimento o disinvestimento del patrimonio del fondo.

18.5 Con riserva di quanto disposto dagli artt. 2420-ter e 2443 del codice civile, sono inoltre di competenza esclusiva e non delegabile del Consiglio di amministrazione, nei limiti di legge e fatta comunque salva la competenza dell'Assemblea straordinaria, le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

- (a) istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- (b) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- (c) indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza legale;
- (d) riduzione del capitale a seguito di recesso di un socio;
- (e) adeguamento dello statuto a disposizioni normative e regolamentari;
- (f) fusione per incorporazione di società possedute interamente o almeno al 90% (novanta per cento).

#### **Art. 19 Riunioni del Consiglio di amministrazione.**

19.1 Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogniqualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno o ne facciano motivata richiesta scritta (i) l'Amministratore Delegato, (ii) un terzo dei consiglieri in carica, o (iii) almeno due dei componenti il Collegio sindacale; in tal caso la richiesta deve contenere l'indicazione delle materie da sottoporre al Consiglio di amministrazione stesso.

19.2 Il Presidente o, in caso di sua assenza, perdurante inerzia o impedimento, chi ne fa le veci stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, coordina i lavori e provvede affinché siano fornite ai consiglieri adeguate informazioni in relazione alle materie indicate all'ordine del giorno.

19.3 La convocazione è effettuata dal Presidente o, in caso di sua assenza, perdurante inerzia o impedimento, da chi ne fa le veci, mediante avviso

contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, la data e il luogo dell'adunanza, da trasmettere a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima di quello previsto per l'adunanza.

19.4 Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, in Italia o all'estero; è ammessa la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione anche mediante mezzi di collegamento audio o video a distanza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire lo svolgimento dei lavori e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere e ricevere documenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente e il segretario. Fermo restando quanto previsto, la partecipazione al Consiglio di Amministrazione può avvenire anche in caso di totalità dei partecipanti alla riunione a mezzo audio o video a distanza, ivi compreso il Presidente, fermo restando altresì che, qualora il verbale della riunione consiliare venga redatto successivamente alla riunione consiliare medesima, con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario del Consiglio di Amministrazione, la riunione del Consiglio di Amministrazione si riterrà svolta nel luogo ove sarà presente anche il solo Segretario del Consiglio di Amministrazione verbalizzante.

19.5 Anche in mancanza di formale o regolare convocazione, il Consiglio di amministrazione è regolarmente costituito qualora siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i componenti del Collegio sindacale.

#### **Art. 20 Deliberazioni del Consiglio di amministrazione.**

20.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

20.2 Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono constare da apposito verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro e non oltre la successiva riunione.

#### **Art. 21 Presidente.**

21.1 Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci o, qualora quest'ultima non vi abbia provveduto, dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'Art. 17 che precede.

21.2 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio di amministrazione; fissa l'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione; coordina i lavori del Consiglio di amministrazione; provvede affinché siano fornite ai consiglieri adeguate informazioni sulle materie previste all'ordine del giorno.

## **Art. 22 Vice-Presidenti.**

22.1 In caso di assenza, perdurante inerzia o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte da uno o più Vice-Presidenti, ove nominati dal Consiglio di amministrazione; in caso di assenza di questi ultimi o di mancata nomina di almeno un Vice- Presidente, dal consigliere più anziano.

22.2 Nei confronti di terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza, della perdurante inerzia o dell'impedimento del Presidente e degli altri che lo precedono.

## **Art. 23 Amministratore delegato. Deleghe particolari.**

23.1 Il Consiglio di amministrazione può nominare, al suo interno, un Amministratore delegato, determinandone le attribuzioni e i poteri, anche di rappresentanza, nei limiti di cui all'Art. 18 che precede, e stabilendo, sentito il parere del Collegio sindacale, l'emolumento spettantegli in ragione della carica, in conformità alle politiche di remunerazione definite dallo stesso Consiglio di amministrazione ai sensi del paragrafo 18.3 (*i-bis*) e approvate dall'Assemblea dei soci ai sensi del paragrafo 13.2.

23.2 Il Consiglio di amministrazione può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche al Presidente, al Vice-Presidente, ovvero ad uno o più consiglieri. Nei limiti dei loro poteri, il Presidente e l'Amministratore Delegato possono rilasciare anche a terzi procure speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione, nonché per atti di straordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del Consiglio di amministrazione. Le decisioni assunte dai delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione secondo le modalità determinate da quest'ultimo.

23.3 In tutti i casi in cui siano attribuite deleghe, gli organi delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale, periodicamente, e comunque almeno ogni 2 (due) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione della stessa, nonché, con cadenza almeno semestrale, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società, ed in generale sull'esercizio delle deleghe conferite.

## **Art. 24 Comitato esecutivo.**

24.1 Il Consiglio di amministrazione può istituire al suo interno un Comitato esecutivo, composto da un numero di membri variabile da 5 (cinque) a 7 (sette), del quale fa parte di diritto l'Amministratore Delegato, ove nominato. I componenti del Comitato esecutivo restano in carica per il periodo di durata del Consiglio di amministrazione che li ha nominati.

24.2 Al Comitato esecutivo il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni con esclusione delle materie di propria competenza esclusiva previste per legge e le materie non delegabili neanche al Comitato esecutivo ai sensi dei paragrafi 18.3 e 18.5.

24.3 In particolare, ma senza limitazione, al Comitato esecutivo può essere

delegata la funzione di approvare operazioni di investimento o disinvestimento dei beni in cui è investito il patrimonio di ciascun fondo gestito dalla società, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza, nonché dal regolamento di ciascun fondo, per importi non superiori ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per singola operazione.

24.4 Ove non vi abbia provveduto il Consiglio di amministrazione in sede di istituzione, il Comitato esecutivo provvede a definire il regolamento relativo al proprio funzionamento, in ogni caso in modo tale da garantire la partecipazione attiva dei suoi componenti all'esercizio delle funzioni attribuite ed il metodo collegiale.

24.5 Salvo ove diversamente previsto nell'atto di conferimento della delega, le decisioni del Comitato esecutive sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti.

#### **Art. 25 Comitati tecnici e Comitato di Investimento.**

25.1 Il Consiglio di amministrazione può istituire uno o più Comitati tecnici di natura consultiva e propositiva, stabilendone di volta in volta la composizione e la durata in carica e determinandone le funzioni. Ove non vi abbia provveduto il Consiglio di amministrazione in sede di istituzione, ciascun Comitato tecnico provvede a definire il regolamento relativo al proprio funzionamento, in ogni caso in modo tale da garantire la partecipazione attiva dei suoi componenti all'esercizio delle funzioni attribuite ed il metodo collegiale.

25.2 I componenti dei Comitati tecnici potranno essere scelti anche tra soggetti esterni al Consiglio di amministrazione, previa valutazione, da parte del Consiglio di amministrazione stesso, della sussistenza dei requisiti di professionalità e di esperienza. Nella definizione della composizione dei Comitati, il Consiglio di amministrazione terrà adeguatamente conto dell'esigenza di assicurare che sia presente almeno un soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle norme di legge e regolamentari applicabili.

25.3 Il Consiglio di amministrazione istituisce i seguenti Comitati:

(a) un Comitato tecnico per gli investimenti per ciascun fondo gestito, del quale fa parte di diritto l'Amministratore delegato, con il compito di valutare preliminarmente il merito delle singole operazioni di investimento e/o disinvestimento per ciascun fondo prospettate dal team di investimento, nonché ogni successivo intervento rilevante sugli investimenti in essere, e di sottoporle al Consiglio di amministrazione o al Comitato esecutivo;

(b) un Comitato per la gestione dei conflitti di interessi, con funzioni consultive e di controllo, anche in merito alla definizione e adozione di misure interne idonee ad assicurare che le operazioni nelle quali un consigliere sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, e le operazioni poste in essere dalla società con parti correlate, siano compiute in modo trasparente e nel rispetto di criteri di correttezza sostanziale e procedurale; con riferimento alle suddette operazioni, inoltre, il Comitato esprime parere obbligatorio;

(c) un Comitato con funzioni consultive (non obbligatorie e non vincolanti) del Consiglio di amministrazione, nell'ambito delle materie di cui al paragrafo 18.3(c) del presente statuto, fermo restando che per tale Comitato, in parziale deroga al precedente paragrafo 25.2, non sarà necessaria la presenza di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza.

I Comitati tecnici per gli investimenti relativi ai nuovi fondi istituiti e gestiti dalla società, limitatamente ai fondi istituiti con delibere consiliari successive al giorno 1 gennaio 2017, potranno essere costituiti, in deroga a quanto previsto dal paragrafo 25.2, anche interamente da dipendenti della società dedicati alla gestione dei nuovi fondi, anche in difetto del requisito di indipendenza.

25.4 Il Consiglio di amministrazione può istituire un Comitato di Investimento per i nuovi fondi istituiti e gestiti dalla società di cui al precedente paragrafo 18.4 e per le operazioni di investimento o disinvestimento dei beni in cui è investito il patrimonio dei fondi in conformità al menzionato paragrafo 18.4, nonché di ogni successivo intervento rilevante sugli investimenti medesimi.

Il Consiglio di amministrazione stabilirà di volta in volta la composizione e la durata in carica. I componenti del Comitato di Investimento, del quale fa parte di diritto l'Amministratore delegato, potranno essere scelti fra i dipendenti della società dedicati alla gestione del fondo, fra gli altri consiglieri di amministrazione ed eventualmente fra soggetti terzi, secondo quanto sarà deliberato da parte del Consiglio di amministrazione della società.

Ove non vi abbia provveduto il Consiglio di amministrazione in sede di istituzione, il Comitato di Investimento potrà definire un regolamento relativo al proprio funzionamento, in ogni caso in modo tale da garantire la partecipazione attiva dei suoi componenti all'esercizio delle funzioni attribuite ed il metodo collegiale.

#### **Art. 26 Rappresentanza legale della società.**

26.1 La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, perdurante inerzia o impedimento, a chi ne fa le veci, nonché, ove nominati, all'Amministratore delegato e ai consiglieri muniti di delega da parte del Consiglio di amministrazione, nei limiti delle deleghe attribuite.

26.2 I componenti del Consiglio di amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione di cui siano stati specificatamente incaricati.

26.3 Salvo diversa espressa deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione all'atto del conferimento della delega, la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.

#### **Art. 27 Compensi degli amministratori.**

27.1 Agli amministratori, oltre al rimborso dei costi e delle spese sostenuti nell'ambito del proprio ufficio, spetta un compenso, determinato dall'Assemblea dei soci in conformità alle politiche di remunerazione definite dal Consiglio di

amministrazione ai sensi del paragrafo 18.3 (*i-bis*) e approvate dall'Assemblea dei soci stessa ai sensi del paragrafo 13.2.

27.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo statuto è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., in conformità alle politiche di remunerazione definite dallo stesso Consiglio di amministrazione ai sensi del paragrafo 18.3 (*i-bis*) e approvate dall'Assemblea dei soci ai sensi del paragrafo 13.2.

27.3 I compensi e le remunerazioni degli amministratori possono essere unici o periodici, fissi o variabili, anche in considerazione dei risultati dell'esercizio, e possono essere corrisposti anche sotto forma di partecipazione agli utili o di attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione della società, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, e comunque in conformità alle predette politiche di remunerazione.

## COLLEGIO SINDACALE

### Art. 28 Collegio sindacale.

28.1 Il Collegio sindacale è composto di 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci con le medesime modalità previste per la nomina del Consiglio di amministrazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Salvo diversa delibera dell'Assemblea dei soci assunta all'unanimità degli aventi diritto di voto, alla nomina del Collegio sindacale si procede mediante voto di lista; le liste saranno divise in due sezioni, una per la nomina dei sindaci effettivi ed una per la nomina dei sindaci supplenti, e verranno conseguentemente formate due distinte graduatorie. L'Assemblea dei soci provvede altresì a nominare con voto da assumersi a maggioranza semplice, il Presidente del Collegio sindacale. Per tutta la durata della carica, i sindaci devono possedere i requisiti previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

28.2 I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio sindacale è stato ricostituito.

28.3 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

28.4 La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata in carica.

28.5 Il Collegio sindacale si riunisce presso la sede sociale o altrove, in Italia; è ammessa la partecipazione alle riunioni del Collegio sindacale anche tramite mezzi di collegamento audio o video a distanza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire lo svolgimento dei lavori e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere o ricevere documenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione si riterrà svolta

nel luogo ove saranno presenti sia il Presidente che il soggetto verbalizzante.

#### **Art. 29 Funzioni del Collegio sindacale.**

29.1 Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo.

29.2 Il Collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia e la Consob di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle società di gestione del risparmio.

29.3 In aggiunta ai poteri di cui all'art. 2403-bis del codice civile, al Collegio sindacale sono attribuiti i più ampi poteri di ispezione, verifica e controllo ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi nei confronti delle competenti Autorità di vigilanza in base alle previsioni dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

### **CONTROLLO CONTABILE**

#### **Art. 30 Controllo contabile.**

30.1 Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione scelta dall'Assemblea dei soci. I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

### **ESERCIZIO SOCIALE - UTILI**

#### **Art. 31 Esercizio sociale.**

31.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 32 Distribuzione degli utili.**

32.1 Gli utili netti di esercizio risultanti da bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono a disposizione dell'Assemblea dei soci, che decide la ripartizione su proposta del Consiglio di amministrazione.

#### **Art. 33 Scioglimento e liquidazione.**

33.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei soci stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i compensi.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 34 Rinvio alle norme di legge.**

34.1 Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

F.to Andrea De Costa notaio